


Lo sai che...

“Autotrasportatori: credito d'imposta per il consumo di gasolio”

Lo sai che l'istanza per il credito d'imposta spettante agli autotrasportatori è trimestrale?

**Direttore Scientifico: Lelio Cacciapaglia****FISCAL ASSIST 2013**

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



A partire dall'1/01/12, l'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio effettuato deve essere presentata trimestralmente.

SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione è riconosciuta agli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva $\geq 7,5$ tonn. sulla base del quantitativo di gasolio consumato nel trimestre precedente (D.L. n.265/00, conv. L. n.343/00). Altre categorie di soggetti beneficiari sono enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune.

IL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta spettante sul gasolio consumato può:

- essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.241 del 1997;
- essere richiesto a rimborso secondo le modalità ed effetti di cui al DPR n. 277 del 9/06/00;

previa presentazione di apposita *dichiarazione (istanza)* ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane.

Non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle II.DD., né va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 61 Tuir, per la determinazione della quota deducibile di interessi passivi. **Concorre** alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap (contributo in conto esercizio).

LA PROCEDURA
(DPR N.277 DEL
9/06/00)

- l'istanza deve essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare;
- decorsi **60 giorni** dal ricevimento della dichiarazione (o dell'eventuale integrazione) da parte dell'Ufficio, l'istanza si considera accolta e il credito può essere utilizzato in compensazione entro il 31/12 dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto;
- l'eccedenza non compensata può essere richiesta a rimborso entro i **6 mesi successivi** a tale anno.



**L'ISTANZA:
CONTENUTO**

Dati dell'impresa, numero ed estremi autoveicoli, litri gasolio consumati, titolarità depositi privati, chilometraggio alla chiusura del periodo (art.3, DPR n.277/00)

**TERMINI DI
PRESENTAZIONE
ISTANZA PER IL
RICONOSCIMENTO
DEL CREDITO**



Le istanze sono presentate con la seguente periodicità, in base ai consumi (*litri di gasolio riforniti, risultanti dalla fattura*) del:

- 1° trim.: istanza entro il 30/4;
- 2° trim.: istanza entro il 31/7;
- 3° trim.: istanza entro il 31/10;
- 4° trim.: istanza entro il 31/1 anno successivo.

In caso di **fattura differita**, l'istanza può essere compilata in base alla bolla di consegna, previa annotazione nella dichiarazione e tempestiva **integrazione** da trasmettere prima della decorrenza del termine di presentazione dell'istanza relativa al trimestre solare successivo (nota Ag.Dog. n.5963 del 20/04/12).

L'istanza può essere presentata tardivamente al massimo entro il termine di decadenza di 2 anni decorrenti dal giorno in cui l'istanza avrebbe potuto essere presentata (Risoluzione Ag. Dogane n.4/D/05).

**LA
COMPENSAZIONE**

Il credito può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto (60° g. dal ricevimento istanza o integrazione). In generale, se l'istanza è presentata *nell'anno n*, la compensazione può essere effettuata entro il 31/12 dell'anno *n+1*.

Codice tributo

Il codice tributo con cui effettuare la compensazione è il **6740**.

**ISTANZA DI
RIMBORSO
ECCEDENZA NON
COMPENSATA**

Il credito non compensato entro l'anno *n+1* può essere richiesto a rimborso entro i 6 mesi successivi a tale anno, tramite presentazione di apposita istanza.

Quindi: credito trimestre "x" con istanza presentata nell'anno *n* → compensato entro 31/12 anno *n+1* → eccedenza non compensata chiesta a rimborso entro il 30/6 anno *n+2*.

Attenzione: il termine di 6 mesi è perentorio (Risoluzione Ag. Dogane n.4/D/05).